

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/E/170302

San Fior, lì 02/03/2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TERMINI DI SCADENZA DELLE NUOVE COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE ED OPZIONALI DEI DATI IVA (vecchio e nuovo spesometro, liquidazioni, fatture e corrispettivi)

La Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. "Milleproroghe" (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14), **ha provato a mettere ordine nei termini di trasmissione delle nuove comunicazioni telematiche obbligatorie.**

Riteniamo, pertanto, utile in questa sede **fare il punto degli adempimenti in scadenza**, considerando anche quelli non modificati, rinviando per maggiori approfondimenti alle nostre precedenti circolari informative.

NUOVO SPESOMETRO (comunicazione obbligatoria)

L'art. 4 del DL 22/10/2016, n. 193, ha sostituito il "**vecchio spesometro**", previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con il nuovo obbligo di "**comunicazione telematica trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento e di quelle ricevute e registrate**"; detta comunicazione deve avvenire:

- di regola, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo **ad ogni trimestre**;
- tuttavia, la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il **16 settembre** e quella relativa all'ultimo trimestre entro il **mese di febbraio** dell'anno successivo.

In via transitoria, la legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del DL 193/2016, aveva frettolosamente previsto che **la prima comunicazione dell'anno 2017, anziché trimestrale sarebbe stata semestrale**, con scadenza il **25 luglio 2017**; ma, così disponendo, se al termine per la comunicazione del primo trimestre era concesso un termine più ampio, **quello per la comunicazione del secondo trimestre veniva addirittura anticipato di quasi due mesi rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre!**

La Legge **27 febbraio 2017, n. 19**, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. "**Milleproroghe**" dopo l'articolo 14, ha inserito il seguente articolo 14-ter (*Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione*):

"1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21".

Pertanto, con la conversione del "milleproroghe", **le comunicazioni relative al 2017 possono essere effettuate:**

- per il primo **semestre**, entro il **16 settembre 2017** (termine spostato al 18 settembre, in quando cadente di sabato)
- e per il secondo **semestre**, entro il **mele di febbraio 2018**.

Successivamente, si ritorna alla trimestralità.

VECCHIO SPESOMETRO (comunicazione obbligatoria)

Per l'anno 2016 rimane immutato l'obbligo di presentare il "vecchio spesometro" entro l'ordinaria scadenza **del 10 o del 20 aprile 2017**, a seconda della diversa periodicità della liquidazione IVA dei contribuenti (mensile o trimestrale).

COMUNICAZIONI TRIMESTRALI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. (obbligatoria)

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha introdotto il nuovo obbligo di "**comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.**" prevedendo che:

"I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 (n.d.r.: art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che regola il "nuovo spesometro"), **una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta** effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate".

Pertanto, la periodicità trimestrale della trasmissione, identica sia nel caso di contribuenti mensili, che trimestrali ordinari o trimestrali speciali (trasportatori, benzinai, ecc...) prevede le scadenze del **31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio** dell'anno seguente.

Ne sono esonerati solo i seguenti soggetti che non dovranno presentare per lo stesso periodo d'imposta la dichiarazione annuale Iva, ovvero: soggetti con operazioni attive solo esenti, contribuenti forfettari, agricoltori esonerati, soggetti che si avvalgono della forfettizzazione di cui alla legge 398/91 (società sportive dilettantistiche ed altri ENC).

I termini suddetti **non sono stati modificati** dalla Legge **27 febbraio 2017, n. 19**, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. "Milleproroghe"; anzi l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

22 ottobre 2016, n. 193 (novellato dal nuovo articolo 14-ter del DL 193/2016), dopo aver trasformato limitatamente al 2017 il "nuovo spesometro" da trimestrale a semestrale, si è preoccupato di precisare che:

"Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21".

Salvo ulteriori provvedimenti legislativi, il primo appuntamento resta, quindi, fissato per il **31 maggio p.v.**

TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DELLE FATTURE (EMESSE E RICEVUTE) E DEI CORRISPETTIVI

Nelle nostre informative 01/A/170211 e 01/E/170203, rispettivamente dell'11 febbraio e del 3 febbraio u.s., cui per maggiori informazioni facciamo espresso rinvio, avevano dato ampio rilievo alla possibilità di **optare** entro il termine prorogato al **31 marzo 2017** (a regime, l'opzione deve, invece, essere esercitata entro il 31/12 dell'anno precedente) per la trasmissione:

- dei **dati delle fatture emesse e ricevute**, da parte della generalità dei contribuenti;
- dei **corrispettivi giornalieri**, avvalendosi di un nuovo apparecchio, denominato "Registratore Telematico", che sostituisce gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi, da parte dei contribuenti i commercianti al minuto ed i soggetti a questi assimilati

L'opzione, sia per la trasmissione delle fatture che dei corrispettivi, ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata **fino alla fine del quarto anno solare successivo**.

Per incentivare l'opzione è prevista la riduzione dei termini di accertamento di **due anni** (da cinque a tre) a condizione che tutti i pagamenti e le riscossioni, esclusi solo quelli di ammontare non superiore a 30 euro, avvengano mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

La trasmissione opzionale dei dati delle fatture dovrebbe avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, mentre quella dei corrispettivi dovrebbe essere effettuata quotidianamente, mediante l'uso del Registratore Telematico.

Allo stato attuale, non sono previste ulteriori proroghe al termine per l'**esercizio dell'opzione** scadente il **31 marzo 2017**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.
La segreteria

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it